

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE



**RIASSUNTI PRATICI DI
DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE**

sito web: www.corsopratico.webnode.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com

CORSO PRATICO DI DIRITTO

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI
2. PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA PROCESSUALE
3. L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE: LE FORME DI TUTELA
4. LA COSA GIUDICATA
5. IL DIRITTO COSTITUZIONALE DI AZIONE
6. LA PRONUNCIA SECONDO EQUITA'
7. I PRESUPPOSTI PROCESSUALI
8. L'AZIONE E LE CONDIZIONI DELL'AZIONE
9. GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'AZIONE
10. LA GIURISDIZIONE
11. IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
12. LA COMPETENZA
13. IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA
14. LA LITISPENDENZA E LA CONTINENZA
15. LA CONNESSIONE
16. IL GIUDICE E I SUOI AUSILIARI
17. L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE
18. LE PARTI
19. LA CAPACITA' PROCESSUALE E LA RAPPRESENTANZA
20. LA FUNZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE
21. LE SPESE PROCESSUALI
22. LA RESPONSABILITA' PROCESSUALE
23. GLI ATTI PROCESSUALI
24. LE INVALIDITA
25. I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
26. LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI
27. I TERMINI PROCESSUALI
28. LE FASI DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
29. L'ATTO DI CITAZIONE E LE SUE NULLITA'
30. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTORE

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

31. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO E LE SUE DIFESE
32. L'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE E TRATTAZIONE
33. IL LITISCONSORZIO
34. L'INTERVENTO NEL PROCESSO
35. L'AMMISSIONE DELLE PROVE
36. I MEZZI DI PROVA IN GENERALE
37. LE PROVE PRECOSTITUITE
38. LA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
39. LA QUERELA DI FALSO
40. LA CONFESIONE
41. IL GIURAMENTO
42. LA PROVA TESTIMONIALE
43. LA CONSULENZA TECNICA
44. LA FASE DECISORIA
45. I PROVVEDIMENTI DECISORI, DEFINITIVI, NON DEFINITI
46. LE ORDINANZE ANTICIPATORIE
47. LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO: LA SOSPENSIONE E L'INTERRUZIONE
DEL PROCESSO
48. L'ESTINZIONE DEL PROCESSO
49. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
50. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO
51. I CARATTERI DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
52. IL TITOLO ESECUTIVO E IL PRECETTO
53. LA STRUTTURA GENERALE DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
54. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
55. L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
56. L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
57. L'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI E CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
58. L'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
59. L'ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
60. LE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO
61. LA SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

62. IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
63. L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
64. I PROCEDIMENTI CAUTELARI
65. I SEQUESTRI
66. LE DENUNCE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
67. I PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
68. I PROVVEDIMENTI D'URGENZA *ex* ART. 700 c.p.c.
69. I PROCEDIMENTI POSSESSORI
70. IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
71. I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
72. I PROCEDIMENTI RELATIVI AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
73. I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
74. L'ORDINE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
75. LA LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
76. IL PROCESSO DEL LAVORO
77. IL PROCEDIMENTO LOCATIZIO E IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
78. IL RITO SPECIALE "FORNERO" PREVISTO PER I LICENZIAMENTI
79. IL PROCEDIMENTO PREVIDENZIALE
80. IL PROCEDIMENTO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO
81. IL GIUDIZIO DI DIVISIONE
82. L'APPELLO
83. IL RICORSO PER CASSAZIONE
84. LA REVOCAZIONE
85. L'OPPOSIZIONE DI TERZO
86. LA MEDIAZIONE
87. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
88. L'ARBITRATO
89. I PROCEDIMENTI COLLETTIVI: LE AZIONI DI CLASSE

L LITISCONSORZIO

Il litisconsorzio è quella situazione processuale in virtù della quale **un processo nasce con una pluralità di parti**, le quali agiscono o sono convenute nel medesimo processo.

Il litisconsorzio può essere **necessario** o **facoltativo**:

- il primo caso si configura tutte le volte in cui un processo prevede la necessaria presenza di tutti gli attori e di tutti i convenuti, in quanto la sentenza non può esplicare i suoi effetti se non viene pronunciata nei confronti di tutte le parti.

I casi di litisconsorzio necessario previsti dalla legge sono l'**azione surrogatoria**, ove il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, nonché il **disconoscimento della paternità**, nel cui giudizio devono partecipare necessariamente il presunto padre, la madre e il figlio.

Oltre a questi casi di scuola, il litisconsorzio necessario si configura in presenza di **due presupposti**:

- innanzitutto, il **rapporto giuridico sostanziale** dedotto in giudizio deve avere carattere **plurisoggettivo** e natura **unitaria** ed **inscindibile**. *Ad esempio, nella comunione, non solo si è di fronte ad un rapporto di carattere soggettivo, ma la posizione di ogni contitolare non può essere separata da quella degli altri perché la sentenza di divisione non potrebbe che avere effetto nei confronti di tutti;*
- in secondo luogo, la **sentenza può essere considerata idonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata solo se pronunciata nei confronti di tutti i contitolari del rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio**. *Ad esempio, la domanda di accertamento dell'usucapione di un terreno oggetto di comproprietà indivisa di più persone, comporta il litisconsorzio di tutti i comproprietari, in quanto l'accertamento, implicante l'acquisto della proprietà da parte dell'istante in danno di una pluralità di persone, non può essere utilmente compiuto nei confronti di una o di alcune soltanto tra esse.*

Dunque, in una ipotesi di litisconsorzio necessario è possibile che:

- **tutte le parti agiscono o siano convenute nel processo**: in questo caso non si pone alcun problema;
 - il processo venga promosso da **alcune** o **contro alcune soltanto delle parti necessarie**: in questo caso, il giudice in prima udienza deve rilevare la **necessarietà del litisconsorzio** e **ordinare alle parti presenti di integrare il contraddittorio** nei confronti delle parti pretermesse entro un **termine perentorio** da lui stabilito. Nello specifico, la parte più diligente dovrà notificare alle parti pretermesse un **atto di citazione per integrazione del contraddittorio**, nel cui corpo verrà inserito il testo della citazione originaria e verrà rappresentato che il giudice ha rilevato la necessità del litisconsorzio fissando una nuova udienza alla quale i litisconsorti dovranno comparire costituendosi in cancelleria con comparsa di costituzione e risposta.
- Il **litisconsorzio facoltativo** si configura quando...

***** FINE ANTEPRIMA *****